COMUNE DI GENOVA

Accordo Quadro fra il Comune di Genova e l'Impresa per la				
regolamentazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria				
non programmabile su beni immobili abitativi di civica proprietà oggetto di				
procedura di sgombero o a seguito di occupazioni abusive temporanee				
ubicati sull'intero territorio cittadino –				
C.U.P. B34B15000190004 - CIG				
REPUBBLICA ITALIANA				
L'anno duemila, il giorno del mese di, in una				
delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero				
nove				
INNANZI A ME				
sono comparsi				
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di Stazione Ap-				
paltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale				
00856930102, rappresentato da				
nat a il				
domiciliat presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in esecu-				
zione della determinazione dirigenziale della Direzione Settore				
n. n in data				
E PER L'ALTRA PARTE - l'impresa, di seguito per				
brevità denominata Impresa, con sede in				
Via /Piazza C.A.P codice fiscale e				
iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Indu-				
stria Artigianato Agricoltura di				
, rappresentata dal Si-				
gnor				
e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di				
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazio-				

ne a un raggruppamento temporaneo d'imprese) - tale Impresa , compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra le Imprese:......com sopra generalizzata e.....con sede in , via..................C.A.P. / codice fiscale e numero di iscrizione al Registro del- le Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero; tale raggruppamento temporaneo è costituito ai sensi dell'art.37, comma 15, D.Lgs. 163/2006, con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio , Notaio in . in data , repertorio n. , registrato all'Ufficio di Registro di Raccolta n. , che in copia conforme si allega al presente atto data per formarne parte integrante e sostanziale Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo PREMETTONO - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 in data 5.11.2015 sono stati approvati gli elaborati necessari per i lavori di manutenzione straordinaria su beni immobili abitativi di civica proprietà oggetto di procedura di sgombero o a seguito di occupazioni abusive temporanee ubicati sull'intero territorio cittadino, per una spesa pari a Euro 510.000,00 oltre IVA. - che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici in..... in data..... è stato approvato il di Euro..... - che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n. 2015/XXX.0.0./.....in data, esecutiva, è stato approvato l'impegno di spesa per l'anzidetto importo e stabilito di procedere all'esecuzione degli anzidetti lavori tramite accordo quadro, ai sensi dell'art.

59 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i (d'ora in avanti Codice dei Contratti)

di durata biennale, da concludersi con un unico operatore economico, senza

rilanci, previa procedura aperta ex art.55 D.Lgs. cit, - che il presente documento disciplina le regole attinenti alla predetta procedura di accordo quadro e non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare negli immobili oggetto del medesimo; - che il giorno ebbe luogo, presso questo Comune, la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti, ai fini della conclusione dell'accordo quadro in oggetto; - che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Cronologico n. in data....., al quale si fa pieno riferimento e che, in originale, é depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante, l'accordo quadro venne aggiudicato provvisoriamente all'Impresa, ribasso come sopra generalizzata, per avere questa offerto il del......%, che opererà sui prezzari "Opere Edili" ed "Impiantistica" (volumi 1 e 2) editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/2014, mantenendo fisso ed invariato l'importo dell'accordo quadro; - che l'Impresa medesima ha dichiarato che non si é accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; - che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici - n. 2015/176...0/.. in data, esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente l'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per gli immobili abitativi di civica proprietà oggetto di procedura di sgombero o di occupazioni abusive temporanee all'Impresa..... e che, avendo avuto esito positivo gli accertamenti dei prescritti requisiti in capo all'Impresa stessa, il provvedimento è divenuto, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del . Codice dei Contratti, efficace; - che il Comune di Genova è in possesso dell'informativa prefettizia in da-

ta......ai sensi dell'art. 91 del .DLgs. 159/2011 nei

confronti dell'appaltatore e che, in caso di variazioni societarie, si procederà

a nuova richiesta ai sensi dell'art.92 del .D.Lgs. cit;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del Codice dei Contratti. e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, ai sensi dell'art. 59 commi 1, 4 e 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Oggetto dell'accordo quadro.

- 1. Il Comune di Genova con il presente accordo quadro regolamenta l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria su beni immobili abitativi di civica proprietà oggetto di procedura di sgombero o a seguito di occupazioni abusive temporanee ubicati sull'intero territorio cittadino all'impresa.....
- 2. L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla conclusione dei contratti applicativi.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% (..............), per cui i prezzi dei prezzari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/2014, con l'applicazione del tale ribasso, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e

dei contratti applicativi.

Articolo 2. Ammontare dell'accordo quadro e durata.

- 1. L'accordo quadro avrà validità di due anni dal momento della stipula. Il Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti del finanziamento annuale approvato a bilancio e, impegnato sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento. Il Comune di Genova, entro la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione.
- 2. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari ad Euro 510.000,00 (cincquecentodiecimila/00) comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi, di Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) per opere in economia soggette a ribasso ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010 ed Euro 168.300,00 (centosessantottomilatrecento/00) per spese relative al costo del personale, non soggette a ribasso.

Tale importo è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il Comune di Genova ha la facoltà di incrementare di un quinto l'importo dell'accordo quadro alle medesime condizioni qui previste, qualora nei due anni la capienza ne venga esaurita.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici n.....-....del, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti stesse ,come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserite punto per punto, perché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene non materialmente allegate.

I singoli contratti applicativi verranno stipulati eventualmente aggregandosu decisione del Responsabile del Procedimento più interventi, in relazione alla tipologia, all'entità, all'ubicazione degli interventi stessi. Le Parti concordano che, in tal caso, la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori.

2. Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 147 del D.P.R. n. 207/2010, l'Ufficio di direzione lavori, preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del presente accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivanti. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., ove necessario, nei Piani di Sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della Sicurezza, qualora nominato, in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei Lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecni-

co del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l'elenco dovrà essere corredato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune, nella persona del Direttore Lavori.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

<u> Articolo 4 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.</u>

1. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda, fatto salvo che le parti si danno reciprocamente atto che, a far data dal 31 marzo 2015, il fornitore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di CIG (CUP, se previsto) e il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

2. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a diecimila EURO, 1.V.A. compresa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A." o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comunicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l'Amministrazione segnalerà la circostanza all'Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, senza che il competente Agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del1973,

l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario. 3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é B..... e il C.I.G. attribuito all'accordo quadro é I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario (o postale) presso la Banca "....." - Agenzia n. - di dedicato/i anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono Codice Fiscale Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari derivanti dal presente accordo quadro devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune

eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di traccia

bilità contenuti nella Legge n. 136/2010, così come modificata dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara e il Codice Unico Progetto.

In caso di subappalto o di subcontratto, l'Impresa medesima, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'articolo 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Amministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 5- Penali applicabili.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo dei contratti applicativi che verranno stipulati in attuazione del presente accordo quadro.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche nei seguenti casi di ritardo:
- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per l'esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati;

- c) nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per l'esecuzione dei singoli interventi di volta in volta ordinati:
- d) nella ripresa dei lavori seguente a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- 3. In relazione alle richieste di intervento aventi carattere d'urgenza, l'impresa dovrà provvedere, al massimo entro 24 ore dalla richiesta di intervento, ad avviare concretamente i relativi lavori e portarli a termine entro la scadenza fissata dalla Direzione Lavori.

Nel caso, in fase di esecuzione, i tempi d'intervento si discostassero da quanto sopra previsto sarà applicata una penale nella stessa misura percentuale di cui al comma 1.

La misura complessiva della penali comminate in base ai contratti applicativi non può superare il 10% (diecipercento) del presente accordo quadro. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente accordo in danno dell'appaltatore.

Articolo 6- Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dagli articoli 158 e 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice dei contratti.
- 2. Salvo il caso in cui l'Impresa chieda lo scioglimento del contratto, ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'articolo 159 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, e la Stazione Appaltante si opponga, imponendo il prolungamento dei termini di sospensione oltre i limiti di cui al medesimo com-

ma, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 7- Oneri a carico dell'appaltatore.

L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

- 2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal Sig. ..., nato a, il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.
- 4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im-

pegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

- 5. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.
- 6. Sono a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 20 del presente contratto.

Articolo 8- Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, secondo le normative vigenti, attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.
- 2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 4. Gli oneri per la sicurezza, che saranno analiticamente quantificati per ogni singolo intervento, non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte;
- Il costo della personale sarà riconosciuto per intero al prezzo contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante, non essendo soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 9, Invariabilità del corrispettivo e adequamento prezzi.

- 1. Per i lavori affidati con il presente accordo quadro non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile e, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
- 2. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del precedente comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui ante.

Articolo 10- Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, avviene con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori, confermato dal Responsabile del Procedimento. Le Parti concordano espressamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che detta emissione avvenga, per ogni singola annualità, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dell' ultimo dei contratti applicativi del presente accordo quadro relativi alla stessa annualità.
- 2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.
- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Regolare Ese-

cuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11- Risoluzione dei contratti e recesso.

1. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le transazioni di cui al presente accordo quadro e dei contratti applicativi, pena la risoluzione dei medesimi, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Posta Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 2. Il Responsabile del Procedimento propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità e nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 135 del Codice dei contratti, ossia qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art.51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,319, 319-ter, 319quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio, frodi

nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. La Stazione Appaltante procederà altresì alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.135, comma 1-bis, del Codice dei contratti, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico.

- 3. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione dei suddetti contratti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 136 del Codice dei contratti, nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
 - a) grave negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi del- le lavorazioni o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata dagli organi preposti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, non- chè in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previ- denziali, Assicurativi e Antiinfortunistici, inclusa, ove necessaria la Cassa Edile Genovese;
 - e) sospensione o rallentamento dei lavori, o mancata ripresa degli stessi, senza giustificato motivo da parte dell'Appaltatore tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostan-ziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- h) proposta motivata del Responsabile del Procedimento a seguito di accertati inadempimenti alle norme di sicurezza previste dal- la vigente normativa e/o contenute nel piano di sicurezza, ovvero proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecu- tiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- i) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché delle eventuali Imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al Direttore dei Lavori o al Coordina- tore della Sicurezza in fase operativa;
- n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la Società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impe- dito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;
- o) Il perdurare d'inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di grave inadempimento nell'esecuzione delle attività, di cui all'art. 65, comma 3, del presente contratto.
- p) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme

di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodo- pera;

- q) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- r) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utili- tà nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avan- zata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresen- tante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realiz- zazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- s) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui inten- de avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati:

trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o

smaltimento rifiuti,

fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di

calcestruzzo

e/o di bitume,

acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di

materiale

di cava a prestito per movimento terra,

fornitura di ferro

lavorato,

noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo , (qualora

gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art.118 del Codice dei contratti),

servizio di autotrasporto,

guardianaggio di

cantiere, alloggiamento

e vitto delle maestranze.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di

completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori ordinati nell'ambito dell'accordo quadro originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- b2) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempe- stiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
- 5. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Codice dei Contratti, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in can tiere, nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 12- Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano d'importo pari o superiore al dieci percento di quello di ciascun contratto applicativo, procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 240 del Codice dei Contratti, a formulare proposta motivata di accordo bonario.

- 2. Il Responsabile del Procedimento redige verbale dell'accordo bonario accettato e sottoscritto dalle Parti. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti.
- 3. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro e dall'esecuzione derivante dalla stipula dei contratti applicativi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retribu-

tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei contratti e dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L'impresa medesima è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui é tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere com-

plessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al su-

bappaltatore.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

<u>Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.</u>

- 1. L'Impresa deposita presso la Stazione Appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto.
- 2. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza saranno disposti dal committente in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dall'Impresa in caso di non applicabilità del suddetto

Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei lavori e, nella seconda ipotesi, entro il termine comunicato dal committente, mediante il Responsabile del Procedimento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'Amministrazione appaltante fornirà solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. La Stazione Appaltante provvederà altresì a redigere il D.U.V.R.I. qualora sussistano, in relazione alla specificità degli interventi, i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

4. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

Articolo 15. Subappalto.

- 1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena di nullità. La Stazione Appaltante, come previsto nel protocollo di legalità, negherà l'autorizzazione di subappalti e subcontratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro.
- 2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti attività:

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118, comma 8, del
Codice dei contratti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione
dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà

praticare alcun ribasso.

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

- b) Attestazione S.O.A all'Impresa subappaltatrice, ovvero, qualora l'Impresa non ne sia in possesso, esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 EURO, comprova dei requisiti di cui all'art 90 del D.P.R. 207/2010.
- c) Autocertificazione resa ai sensi di legge attestante la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt 6 e 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159.
- d) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% (duepercento) dell'importo del contratto d'appalto, oppure inferiori a 100.000,00 EURO, perché la Stazione Appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ov- vero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'art. 118, comma 8, del Codice dei contratti, senza che l'Amministrazione abbia chiesto integra- zioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità.

Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio
dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale
all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza
eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza
dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare
proroghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece
l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

3. E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del Responsabile del Procedimento le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 16- Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo				
quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate,				
l'impresa ha presentato polizza fideiussoria emessa da				
- Agenzia rilasciata in data n. polizza per				
l'importo fisso di Euro (
della capienza complessiva.				
Detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per				
tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto salvo quanto stabilito al successi-				
vo comma del presente articolo.				

- 2. La cauzione definitiva sarà svincolata successivamente alla stipula dell'ultimo dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro.
- 3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 16-bis- Responsabilità verso terzi e assicurazione.

- 1. L'Impresa...... assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonchè a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del Regolamento, l'Impresa s'impegna a stipulare polizza assicurativa avente validità biennale al mo-

mento della sottoscrizione del primo contratto applicativo con previsione di premi annuali, per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad Euro 1.000.000,00 e che preveda una responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00.

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n.123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e) ed art.10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabili nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38 e 136 del Codice dei contratti.

Al termine dei lavori, l'emissione della rata di saldo entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o documento equipollente, è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria ex art.141, comma 9 del Codice dei Contratti, sull'importo della rata di saldo, che non potrà essere inferiore al 2% (due per cento) dell'ammontare del contratto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

<u> Articolo 17. Documenti che fanno parte del contratto.</u>

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta

conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenți:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, parti prima e seconda;
- i prezzarì " Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, edizione 1/2014;
- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del "Capitolato della Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.877 in data 04 giugno 1998;

-le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario dell'Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria.

<u> Articolo 18- Richiamo alle norme legislative e regolamentari.</u>

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000, per quanto ancora vigente.

Articolo 19- Elezione del domicilio.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, d	el D.M. n.	145/2000,	l'Impresa		
elegge	domicilio	in Genova	presso		
Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo del Capitolato Speciale					
d'Appalto indica i seguenti recapiti:					
posta certificata		•			

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguen-

ti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la

procedura di gara svoltasi nei in prima seduta, in

seconda seduta sono a carico dell'Impresa, che, come sopra

costituita, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono sog-

getti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Sta-

zione Appaltante.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da

me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso

e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le

quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di

firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di

che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle

Parti.

Per il Comune di Genova

Per Impresa

Dottor Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)